



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
AL 4 - OVADESE - ACQUESE

Via Gramsci, 32/1
15011 ACQUI TERME AL

Tel. 0144/356972 - 325098
Fax 0144/329342

REGOLAMENTO 2019 PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NELL'ATC AL4

Art. 1 - Domanda di partecipazione, assegnazioni e rilascio dell'autorizzazione

1.1. Ai sensi delle vigenti Linee guida regionale in materia, l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dall'ATCAL4 o da altro ATC/CA regionale e che sono in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata" rilasciato da un Poligono di tiro autorizzato. Tale certificato non è necessario per i cacciatori già in possesso di abilitazione per la caccia di selezione al capriolo.

Ai sensi della Legge regionale n. 5/2018 Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità di trenta mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

1.2. Il cacciatore che intenda svolgere la caccia di selezione al cinghiale all'interno del territorio dell'ATCAL4 deve inoltrare domanda su specifico modulo all'ufficio dell'ATC allegando ricevuta di versamento riferita al diritto di prelievo di un singolo capo quantificabile in € 30,00. Ad abbattimento avvenuto, in caso di sub adulto o adulto, il cacciatore è tenuto pagare una quota a saldo pari a € 50,00. La domanda può essere presentata anche a periodo di caccia già iniziato, qualora siano a disposizione delle autorizzazioni residue ai sensi del successivo punto 1.4.

1.3. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato la quota di partecipazione versata per il diritto di abbattimento non sarà restituita.

1.4. Le assegnazioni avverranno fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascuna zona e rispettando, se possibile, le preferenze espresse all'atto della domanda. In caso di richieste eccedenti il numero di autorizzazioni disponibili, sarà data priorità al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere componente della squadra di caccia al cinghiale alla quale nel corso della normale stagione venatoria è assegnato il territorio, o parte di esso, della zona di caccia di selezione richiesta;
- b) essere residente all'interno della zona di caccia di selezione richiesta;
- c) essere residente nell'ATCAL4.

In caso di eventuali situazioni di parità di requisiti, l'ATC assegnerà le autorizzazioni mediante sorteggio. I cacciatori eventualmente esclusi dall'assegnazione in una o più zone/periodi potranno eventualmente scegliere altra zona o periodo qualora vi siano posti disponibili.

La priorità di cui alla precedente lettera a) ha validità per l'assegnazione del 50% dei posti disponibili di ciascuna zona. Raggiunta tale soglia, i posti rimanenti vengono assegnati tenendo conto esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere b) e c).

1.5. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dall'ATC ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, la Zona di caccia, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia;
- d) cartoncino formato A4, riportante il numero di autorizzazione, che deve essere esposto sul cruscotto dell'auto anche durante gli spostamenti all'interno della zona di caccia assegnata.

Art. 2 - Territorio, periodi, giornate e orari di caccia

2.1. Il prelievo selettivo del cinghiale potrà essere attuato, in via esclusiva, in una delle 12 zone di caccia individuate dall'ATC, identificate con numerazione progressiva, la cui cartografia è disponibile presso l'ufficio dell'ATC e sul sito internet.

2.2. In ogni zona sarà ammesso un numero massimo di cacciatori per ogni periodo di caccia autorizzato, stabilito dall'ATC in funzione dell'estensione territoriale e dei danni 2017 e 2018, fino al raggiungimento del piano di prelievo.

2.3. Il calendario stabilito dall'ATC è articolato nei seguenti periodi:

- 1) dal 17 aprile al 13 maggio; domande entro il 10/04;
- 2) dal 16 maggio al 12 giugno; domande entro il 04/05;
- 3) dal 15 giugno al 13 luglio; domande entro il 08/06;
- 4) dal 17 agosto al 14 settembre; domande entro il 10/08.

Successivamente al 15/09 si valuterà l'opportunità di regolamentare ulteriori prelievi nell'ambito del calendario complessivo approvato dalla Regione.

2.4. Le giornate consentite per il prelievo selettivo del cinghiale sono: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato (massimo 3 giornate a scelta a settimana);

2.5. L'orario di caccia consentito va da un'ora prima del sorgere del sole alle 9.00 e dalle 18.00 ad un'ora dopo il tramonto.

Art. 3 - Mezzi e modalità di caccia

3.1. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola con fucile con canna ad anima rigata dotato di ottica e di calibro non inferiore a 7 mm (è consentito il 270).

3.2. Il prelievo, previo rispetto di quanto previsto al punto 1.5., può essere esercitato esclusivamente all'aspetto da appostamento temporaneo che dovrà essere raggiunto con carabina scarica e chiusa nella custodia. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizione tale da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento.

3.3. Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Il cacciatore deve procedere al tiro esclusivamente quando abbia la certezza che il proiettile, nel caso l'animale venga mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interromperne la traiettoria.

3.4. Sino al 30/09 è consentito **esclusivamente il prelievo dei Maschi o degli Striati o Rossi** di entrambi i sessi, fino al raggiungimento del piano di prelievo autorizzato dalla Regione.

3.5. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'ATC e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

3.6. Ogni colpo sparato dovrà essere comunicato all'ATC entro 15 minuti mediante invio di un Sms o messaggio WhatsApp con scritto Cognome e Nome, esito dello sparo (abbattuto, ferito, sbagliato) e località. Il messaggio deve essere inviato allo specifico numero fornito al cacciatore all'atto della consegna dell'autorizzazione al prelievo selettivo.

3.7. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al punto 3.5.

Art. 4 - Controllo dei capi abbattuti

4.1. Ad abbattimento avvenuto il cacciatore deve immediatamente contrassegnare il capo con la fascetta autorizzativa e deve attendere che l'ATC e/o il tecnico incaricato lo contatti per concordare il controllo dello stesso e per il rilevamento dei dati biometrici che potrà avvenire, a discrezione dell'ATC, anche nella giornata successiva in funzione della disponibilità del personale preposto.

4.2. L'abbattitore è inoltre responsabile per quanto riguarda il controllo sanitario della Trichinella, ai sensi delle vigenti norme regionali.

4.3. In assenza di contrassegno applicato al capo abbattuto il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.

Art. 5 - Sanzioni e norme finali

5.1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale n. 5/2018 e dalle altre norme vigenti.

5.2. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.

Allegato al Regolamento 2019 per la caccia di selezione al cinghiale nell'ATC AL4

N. di posti assegnabili in ciascuna zona e periodo di caccia di cui all'art. 2 del Regolamento:

N. Zona	N. cacciatori da autorizzare
1	5
2	5
3	3
4	2
5	7
6	6
7	6
8	8
9	4
10	5
11	5
12	4
Totale	60